

**STATUTO**  
**DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**  
**(Legge 7 aprile 2014 n. 56)**

**Proposto dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29 del 14 settembre 2016**

**Approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 17 ottobre 2016**

# STATUTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## Indice


Articolo 1	Principi generali .....	1
Articolo 2	Finalità.....	1
Articolo 3	Sede, Stemma e Gonfalone .....	2
<b>TITOLO II - RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA</b>		
Articolo 4	Funzioni fondamentali.....	2
Articolo 5	Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio .....	3
Articolo 6	Servizi di rilevanza economica.....	3
<b>TITOLO III - ORGANI DI DIREZIONE POLITICA</b>		
Articolo 7	Organi di governo.....	3
Articolo 8	Presidente della Provincia .....	3
Articolo 9	Competenze e funzioni del Presidente della Provincia .....	4
Articolo 10	Dimissioni del Presidente della Provincia.....	5
Articolo 11	Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia .....	5
Articolo 12	Vicepresidente e consiglieri delegati.....	5
Articolo 13	Consiglio provinciale .....	6
Articolo 14	Funzionamento e organizzazione del Consiglio provinciale.....	6
Articolo 15	Sedute consiliari .....	6
Articolo 16	Prima seduta del Consiglio provinciale.....	7
Articolo 17	Competenze del Consiglio provinciale.....	7
Articolo 18	Diritti e doveri dei consiglieri provinciali .....	8
Articolo 19	Iniziativa delle deliberazioni .....	9
Articolo 20	Assemblea dei sindaci .....	9
Articolo 21	Obbligo di astensione .....	9
Articolo 22	Pareri dei dirigenti .....	10
<b>TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI</b>		
Articolo 23	Principi generali sull'organizzazione degli uffici .....	10
Articolo 24	Conferimento di incarichi dirigenziali .....	10
Articolo 25	Compiti e funzioni dei Dirigenti .....	11
Articolo 26	Direttore generale .....	12
Articolo 27	Segretario generale .....	12
Articolo 28	Vice Segretario generale .....	12
<b>TITOLO V - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO</b>		
Articolo 29	Autonomia finanziaria e gestione economico-finanziaria.....	12
Articolo 30	Demanio e patrimonio .....	13
Articolo 31	Controllo interno .....	13
<b>TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI</b>		
Articolo 32	Servizi pubblici provinciali .....	14
Articolo 33	Vigilanza sulla verifica del contratto di servizio.....	14

**TITOLO VII - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E  
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Articolo 34	Trasparenza, diritto di accesso e open data (dati aperti) .....	14
Articolo 35	Informazione e Comunicazione.....	15
Articolo 36	Partecipazione popolare e democrazia diretta in rete .....	15

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 37	Norma transitoria.....	15
Articolo 38	Modificazioni e abrogazione dello Statuto.....	15
Articolo 39	Adozione dei regolamenti .....	15
Articolo 40	Entrata in vigore .....	16



# **STATUTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

## **(Legge 7 aprile 2014 n. 56)**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Principi generali**

- 1 La Provincia di Campobasso è ente territoriale di area vasta che rappresenta la comunità del territorio, ne cura gli interessi e lo sviluppo.
- 2 Ad essa si applicano tutte le norme di carattere generale vevoli per gli enti che, come la Provincia hanno autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e organizzativa. In attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e delle altre Leggi dello Stato la Provincia, nei limiti delle proprie funzioni, promuove azioni a tutela della comunità e del territorio.
- 3 La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione Molise, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
- 4 La Provincia ispira la propria azione al metodo della programmazione, con la partecipazione e la collaborazione dei Comuni, secondo le indicazioni dettate dall'Assemblea dei Sindaci, della Regione e degli altri enti locali, nonché di altri soggetti pubblici e privati

#### **Articolo 2**

##### **Finalità**

- 1 La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
  - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
  - b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
  - c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
  - d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
  - e) salvaguardare e valorizzare le risorse patrimoniali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio;
  - f) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia perseguendo condizioni di equità nella fruizione degli stessi;
  - g) ispirare ai criteri di equità, proporzionalità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, canoni, diritti e corrispettivi dei servizi;
  - h) garantire pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla vigente legislazione.
- 2 La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale.

- 3 La Provincia assicura i rapporti con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei Paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.
- 4 La Provincia promuove l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione dell'ente e quali forme di garanzia per la partecipazione dei cittadini e di semplificazione dei rapporti con gli enti del territorio.

### **Articolo 3**

#### **Sede, Stemma e Gonfalone**

- 1 La Provincia ha sede nel comune di Campobasso, Via Roma, 47 – Palazzo Magno.
- 2 La Provincia ha un proprio stemma e un proprio gonfalone il cui uso per fini di rappresentanza è disciplinato da apposito regolamento.
- 3 Il Gonfalone della Provincia è rappresentato da un drappo rettangolare con fondo rosso e frangia inferiore in oro con bordi in oro con blasonatura raffigurante spighe di grano con al centro una stella in argento ad otto punte. Lo stemma è rappresentato da spighe di grano con al centro una stella ad otto punte

## **TITOLO II**

### **RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA**

### **Articolo 4**

#### **Funzioni fondamentali**

- 1 La Provincia approva e aggiorna ogni due anni il piano strategico provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni e le Unioni di Comuni compresi nel territorio, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
- 2 La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando ed aggiornando il piano territoriale di coordinamento che - in coerenza con gli indirizzi del piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità provinciale, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali provinciali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale fissa vincoli ed obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni.
- 3 La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane è dipendente dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono essere superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando questa è basata sul consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti. Nel quadro delle funzioni che le sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo.
- 4 La Provincia è proprietaria e gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la rete della viabilità provinciale e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali. La Provincia verifica, con i Comuni, singoli e associati, i segmenti del reticolo stradale da trasferire alla rete provinciale e quelli da trasferire ai Comuni o alle loro forme associative, destinando, eventualmente, le necessarie risorse.
- 5 La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

- 6 La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità, agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali.

## **Articolo 5**

### **Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio**

- 1 Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, la Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati del territorio, fornisce assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali, promuove, d'intesa con i Comuni del territorio, lo svolgimento ottimale di funzioni strumentali in forma associata e la gestione unitaria dei servizi comunali, anche attraverso le Unioni di Comuni, le convenzioni e le fusioni di Comuni.
- 2 La Provincia presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, che la compongono, d'intesa con questi; in particolare, esercita funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
- 3 La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
- 4 La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità dei dipendenti. Nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dipendenti comunali.
- 5 La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale.

## **Articolo 6**

### **Servizi di rilevanza economica**

- 1 La Provincia assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni.
- 2 Nell'ambito di una politica unitaria di innovazione e semplificazione, la Provincia ispira la propria azione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo.
- 3 A tal fine, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, promuove le iniziative affinché la Regione e lo Stato le attribuiscono la gestione dei servizi di rilevanza economica, attraverso una revisione della legislazione che porti al superamento degli enti strumentali, degli organismi, delle strutture, delle agenzie e delle società che svolgono impropriamente compiti attribuiti alle autonomie locali.

## **TITOLO III ORGANI DI DIREZIONE POLITICA**

## **Articolo 7**

### **Organi di governo**

- 1 Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci.

## **Articolo 8**

### **Presidente della Provincia**

- 1 Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

- 2 Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta anche in giudizio e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
- 3 Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i consiglieri delegati a norma delle disposizioni dello Statuto.
- 4 Il Presidente della Provincia predispose il Programma di Governo anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente; esso viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, che ne prende atto, entro novanta giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.
- 5 Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
- 6 A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta, entro trenta giorni dalla seduta di convalida degli eletti, il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto.

## **Articolo 9**

### **Competenze e funzioni del Presidente della Provincia**

- 1 Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti che non rientrano nelle funzioni di gestione assegnate ai dirigenti o riservate alla competenza del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci.
- 2 Nell'esercizio delle competenze di cui al comma precedente, il Presidente, in particolare:
  - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
  - b) svolge attività propulsiva nei confronti del Direttore generale, ove nominato, e dei dirigenti, anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia ed emanando direttive;
  - c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
  - d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni nonché il regolamento degli uffici e dei servizi;
  - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
  - f) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; promuove e approva gli accordi di programma ai sensi di legge;
  - g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati;
  - h) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti provinciali;
  - i) nomina il Nucleo di Valutazione e nomina e revoca il Segretario generale e il Direttore generale;
  - j) conferisce delega ai dirigenti relativamente alla partecipazione alle conferenze istituzionali;
  - k) autorizza la presenza del gonfalone alle cerimonie pubbliche e l'uso dello stemma della Provincia.

- 3 Inoltre provvede:
  - a) all'approvazione dei progetti preliminari dei lavori pubblici;
  - b) agli atti di definizione degli obiettivi non individuati dettagliatamente nei documenti di programmazione;
  - c) all'approvazione degli schemi di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa afferenti all'esercizio della potestà di indirizzo politico-amministrativo, relativi a programmi ed interventi previsti negli strumenti di programmazione provinciale;
  - d) all'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati e degli accordi sindacali concernenti il personale provinciale.
- 4 Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre all'adozione o all'approvazione del Consiglio provinciale ogni altro atto che ritenga opportuno, acquisiti i pareri di cui all'art. 22, se dovuti.
- 5 Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del decreto che viene pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi e diviene esecutivo dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione. Il Presidente può dichiarare il decreto immediatamente eseguibile.
- 6 Il decreto è adottato sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal dirigente competente o dal responsabile del procedimento individuato ai sensi della Legge n. 241/1990. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo politico o amministrativo, devono essere richiesti ed inseriti nel decreto, quale parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile della struttura interessato, ed il parere alla regolarità contabile ed ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilasciato dal responsabile della struttura finanziaria.

## **Articolo 10**

### **Dimissioni del Presidente della Provincia**

- 1 Le dimissioni del Presidente sono indirizzate al Consiglio provinciale e diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente.
- 2 Il Segretario generale comunica immediatamente al Prefetto l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia
- 3 Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso

## **Articolo 11**

### **Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia**

- 1 In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

## **Articolo 12**

### **Vicepresidente e consiglieri delegati**

- 1 Il Presidente della Provincia può nominare, dandone comunicazione al Consiglio, un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e che esercita le funzioni ad esso delegate dal Presidente.
- 2 Il Vicepresidente decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente.
- 3 Il Presidente può, dandone comunicazione al Consiglio, nominare uno o più consiglieri come suoi delegati, definendo l'ambito delle deleghe conferite. La delega non può in ogni caso comportare attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria o che comunque impegni l'amministrazione verso l'esterno.
- 4 I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Presidente.
- 5 I consiglieri delegati collaborano col Presidente nell'ambito delle politiche e delle attività delegate.
- 6 Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i consiglieri titolari di deleghe



si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali, se nominato, partecipa il Direttore generale della Provincia e a cui possono essere invitati i dirigenti o i responsabili degli uffici interessati.

- 7 Il Presidente può revocare il Vicepresidente e i consiglieri delegati, oppure singole deleghe conferite agli stessi, dandone comunicazione al Consiglio.

## **Articolo 13**

### **Consiglio provinciale**

- 1 Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
- 2 Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e lo presiede, e da dieci consiglieri eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.
- 3 L'elezione del Consiglio si svolge in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato, che definisce anche la sua durata in carica, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica.
- 4 Il Consiglio provinciale rimane in carica due anni. La cessazione dalla carica comunale comporta l'immediata decadenza da consigliere provinciale.
- 5 In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.

## **Articolo 14**

### **Funzionamento e organizzazione del Consiglio provinciale**

- 1 Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
- 2 Il Regolamento del Consiglio disciplina le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i suoi membri.
- 3 Il Regolamento prevede:
  - a) l'istituzione di una o più commissioni;
  - b) la disciplina e composizione dei gruppi consiliari, formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno;
  - c) le risorse strumentali per l'esercizio delle funzioni del Consiglio e delle sue articolazioni

## **Articolo 15**

### **Sedute consiliari**

- 1 Il Consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento.
- 2 Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di sei consiglieri, senza considerare nel computo il Presidente della Provincia ovvero in Vice Presidente nei casi in cui lo sostituisca. Nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno quattro consiglieri, senza considerare nel computo il Presidente della Provincia ovvero il Vice Presidente nei casi in cui lo sostituisca, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
- 3 Il Consiglio provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, a meno che tutti i consiglieri non siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento
- 4 Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

## **Articolo 16**

### **Prima seduta del Consiglio provinciale**

- 1 La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2 Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
- 3 I consiglieri provinciali sono tenuti a presentare, al Segretario generale, la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, entro 30 giorni dalla convalida.

## **Articolo 17**

### **Competenze del Consiglio provinciale**

- 1 Il Consiglio provinciale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2 Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con i suoi atti fondamentali.
- 3 In particolare, spetta al Consiglio provinciale:
  - a) proporre, a maggioranza assoluta dei consiglieri, lo Statuto e le relative modifiche, alla approvazione dell'Assemblea dei sindaci per la sua adozione;
  - b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
  - c) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti;
  - d) approvare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
  - e) approvare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe e canoni relative all'utilizzazione di beni e servizi;
  - f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari;
  - g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
  - h) approvare gli indirizzi per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
  - i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
  - l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
  - m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.
- 4 Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni ad essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione,

con particolare riferimento a:

- a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
  - b) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
  - c) pianificazione dei servizi di trasporto, in coerenza con la programmazione regionale;
  - d) programmazione delle strade di competenza provinciale;
  - e) programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
  - f) raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
  - g) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
  - h) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
  - i) intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
  - j) convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.
- 5 In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, limitatamente alle variazioni di bilancio, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile
- 6 Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo

## **Articolo 18**

### **Diritti e doveri dei consiglieri provinciali**

- 1 Ogni consigliere esercita con lealtà le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2 I consiglieri provinciali hanno diritto, nelle modalità stabilite dal Regolamento.
  - a) di presentare proposte di delibera o di atto di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio, salve quelle riservate al potere di proposta del Presidente;
  - b) di intervenire e presentare emendamenti sia nel corso dell'esame nelle commissioni alle quali appartengono sia nell'ambito delle sedute consiliari;
  - c) di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite;
  - d) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e, per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo, su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;
  - e) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
- 3 I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni provinciali nonché dagli enti partecipati tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
- 4 I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e, ove il regolamento le preveda, alle commissioni alle quali sono assegnati. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo è causa di decadenza.
- 5 Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalle dimissioni.

## **Articolo 19**

### **Iniziativa delle deliberazioni**

- 1 L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:
  - a) al Presidente della Provincia;
  - b) a ciascun consigliere provinciale;
  - c) all'Assemblea dei sindaci;
  - d) dieci consigli comunali o due Consigli di unioni dei comuni;
  - e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia;
- 2 Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

## **Articolo 20**

### **Assemblea dei sindaci**

- 1 L'Assemblea dei sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei comuni compresi nella Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo nonché deliberativi in relazione all'approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie, ai sensi di legge.
- 2 L'Assemblea dei sindaci svolge funzioni propositive e consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o del Consiglio provinciale.
- 3 L'Assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni e esprime il parere sugli schemi di bilancio dallo stesso adottati con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (art. 1 comma 55 Legge 7 aprile 2014 n. 56).
- 4 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
- 5 In assenza del Presidente, l'Assemblea dei sindaci è presieduta dal Vicepresidente. Ove sia assente anche il Vicepresidente, presiede la seduta il consigliere anziano.
- 6 I sindaci non possono farsi rappresentare da terze persone in assemblea, fatta eccezione per il Vice Sindaco quando lo sostituisca in base alla normativa vigente.
- 7 L'Assemblea dei sindaci viene di norma convocata presso la sede della Provincia.
- 8 L'Assemblea dei sindaci può essere convocata presso la sede di uno dei comuni del territorio provinciale o, in via eccezionale e per particolari esigenze, in sede diversa per la trattazione di materie specifiche.
- 9 Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei sindaci non sono vincolanti. Il parere non vincolante si ritiene per acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.
- 10 In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di comuni superiore alla metà. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei comuni o in mancanza un terzo della popolazione residente nella provincia. Sono salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
- 11 L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.
- 12 L'Assemblea dei sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.
- 13 Fino all'approvazione del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento del Consiglio provinciale.

## **Articolo 21**

### **Obbligo di astensione**

- 1 Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e

- specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
- 2 Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

## **Articolo 22**

### **Pareri dei dirigenti**

- 1 Ogni atto deliberativo del Consiglio e dell'Assemblea dei sindaci che non sia mero atto di indirizzo politico o amministrativo, devono contenere, quale parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile della struttura interessato, ed il parere alla regolarità contabile ed ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilasciato dal responsabile della struttura finanziaria.
- 2 Ove il Consiglio o l'Assemblea dei sindaci non intendano conformarsi ai pareri di cui al precedente comma, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
- 3 Gli atti deliberativi di cui al primo comma devono essere adottati con l'assistenza del Segretario generale, garante della conformità dell'atto alla legge, ai regolamenti e allo Statuto.
- 4 Delle deliberazioni assunte nonostante i pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del Segretario generale, al collegio dei revisori dei conti. La disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica degli atti

## **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

## **Articolo 23**

### **Principi generali sull'organizzazione degli uffici**

- 1 Gli uffici provinciali sono disciplinati, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e con altri atti di organizzazione, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2 L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è integrata e flessibile; in ordine alla stessa è posto in atto un processo costante di adeguamento, in relazione ai programmi ed ai progetti da realizzare.
- 3 La Provincia promuove l'aggiornamento, la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle risorse umane dell'ente e assicura il corretto svolgimento delle relazioni sindacali
- 4 L'organizzazione generale è, altresì, volta ad assicurare, anche mediante l'adozione di misure denominate azioni positive, pari dignità nel lavoro e pari opportunità tra uomini e donne nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, oltre che nel trattamento economico e retributivo.
- 5 L'organizzazione generale è infine volta a contrastare ed eliminare ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta e di violenza morale e psichica nei confronti dei dipendenti in ogni aspetto del rapporto di lavoro, garantendo un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo.
- 6 L'organizzazione è definita dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che determina altresì la dotazione organica complessiva, i requisiti d'accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

## **Articolo 24**

### **Conferimento di incarichi dirigenziali**

- 1 Il Presidente della Provincia, sulla base delle esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, conferisce ai Dirigenti gli incarichi dirigenziali.
- 2 Il Presidente della Provincia può revocare tale conferimento con provvedimento motivato.
- 3 Il Presidente, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può assumere con contratto a tempo determinato personale dirigenziale o di alta specializzazione eventualmente anche con ricorso a personale dipendente dell'Ente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno ai posti medesimi. Il regolamento stabilisce le procedure per il conferimento di detti incarichi ed i requisiti da richiedere ai candidati.
- 5 I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo

che non lo consentano apposite norme di legge.

- 6 Il Presidente della Provincia, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità o urgenza a cui non si può far fronte con personale in servizio, può ricorrere a collaborazioni esterne tecnico-professionali altamente qualificate e specializzate. A tal fine può affidare, con proprio atto e con motivazione delle specifiche esigenze, incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

## **Articolo 25**

### **Compiti e funzioni dei Dirigenti**

- 1 I Dirigenti sono preposti agli uffici dirigenziali, secondo le norme regolamentari di organizzazione che si uniformeranno al criterio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi istituzionali mentre la gestione amministrativa è di pertinenza dei Dirigenti e degli altri funzionari responsabili.
- 2 Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Le modalità di esercizio di tali poteri - in base alle previsioni di legge e dello statuto - sono fissate dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 3 Gli atti dei Dirigenti di norma sono denominati determinazioni. Quando tali atti comportano un impegno di spesa diventano esecutivi con il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni sono pubblicate all'Albo.
- 4 I Dirigenti assolvono alle attribuzioni ed adottano i provvedimenti inerenti le seguenti funzioni:
  - a) formulano proposte al Presidente, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti ed atti di competenza della Provincia
  - b) curano l'attuazione dei programmi definiti dagli organi istituzionali ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai Dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto
  - c) esercitano il potere di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese, che gli stessi possono impegnare
  - d) adottano gli atti di gestione del personale, seguendo le procedure attuative e vigenti del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori ad essi spettanti, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi
  - e) su delega del Presidente promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere. La nomina del difensore esterno compete al Presidente della Provincia.
- 5 Spettano ai Dirigenti - secondo le rispettive competenze - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti e a gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. La nomina dei componenti delle commissioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, spetta al Dirigente competente che si avvarrà, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'ente. Di norma tali funzioni sono di competenza del dirigente preposto alla struttura organizzativa che gestisce il potere di spesa delle procedure concorsuali. La stipula dei relativi contratti compete, ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma 6, al dirigente che ha attivato le procedure concorsuali.
- 6 Il dirigente nella cui competenza rientra l'ufficio risorse umane predispone gli atti e verifica le procedure dei concorsi, delle selezioni e delle procedure di mobilità esterna, stipulando i conseguenti contratti di lavoro. Adotta, altresì, i provvedimenti di risoluzione dei rapporti individuali di lavoro, ad eccezione di quelli dirigenziali di competenza del Direttore Generale.
- 7 Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
- 8 I Dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Gli stessi sono responsabili dei relativi centri di

costo e proventi dei servizi così come individuati nella struttura organizzativa dell'Ente

## **Articolo 26**

### **Direttore generale**

- 1 Il Presidente della Provincia può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento degli Uffici e dei servizi. Può altresì attribuire le relative funzioni ad un dirigente.
- 2 La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.
- 3 Il direttore generale può essere revocato con provvedimento del Presidente in caso di interruzione del rapporto fiduciario.
- 4 Il Direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio e sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente. Egli risponde direttamente al Presidente del proprio operato e, unitamente al Nucleo di valutazione, riferisce periodicamente sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo da parte dei Dirigenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, ne coordina l'attività e adotta gli atti relativi alla distribuzione del lavoro fra essi; predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di Piano Esecutivo di Gestione.
- 5 Il Direttore generale riesamina l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo proponendo al Presidente eventuali provvedimenti in merito.
- 6 Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento in armonia con le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 7 Svolge ogni altra funzione conferitagli dal Presidente o attribuitagli dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

## **Articolo 27**

### **Segretario generale**

- 1 E' nominato dal Presidente da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo
- 2 Il Segretario generale collabora con gli organi istituzionali dell'Ente e fornisce assistenza giuridica ed amministrativa, garantendo la legittimità dell'azione amministrativa dell'ente. In particolare:
  - a) partecipa alle sedute del Consiglio e della Assemblea dei Sindaci con funzioni di assistenza e verbalizzazione;
  - b) nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente presta consulenza giuridica agli organi della Provincia ed ai singoli Consiglieri;
  - c) roga in forma pubblica amministrativa i contratti in cui l'Ente è parte;
  - d) presiede le commissioni in materia di assunzione del personale dirigente;
  - e) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento o conferitagli dal Presidente nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

## **Articolo 28**

### **Vice Segretario generale**

- 1 Il vice Segretario generale coadiuva il segretario generale e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. Dirige in aggiunta alla funzione di cui innanzi una struttura dell'Amministrazione.
- 2 Il Regolamento organico ne determina i requisiti per la nomina.

## **TITOLO V**

### **GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO**

## **Articolo 29**

### **Autonomia finanziaria e gestione economico-finanziaria**

- 1 La Provincia ispira la propria gestione al principio della programmazione.
- 2 La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della

finanza pubblica e nel rispetto dello Statuto del contribuente.

- 3 L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia, la composizione, le funzioni e le responsabilità dell'organo di revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità provinciale. Il Regolamento di contabilità, nel definire le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria, può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché compiti di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.
- 4 La Provincia dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe, i canoni e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
- 5 La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
- 6 In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, la Provincia persegue l'obiettivo complessivo dell'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo

## **Articolo 30**

### **Demanio e patrimonio**

- 1 I beni di proprietà della Provincia sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
- 2 La gestione dei beni della Provincia si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
- 3 I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati, di norma, in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
- 4 I beni provinciali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere e tenere aggiornato, a cura del Dirigente competente, in conformità alle disposizioni di legge e delle disposizioni regolamentari.

## **Articolo 31**

### **Controllo interno**

- 1 La Provincia nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il sistema dei controlli interni, disciplinato da apposito regolamento, è attuato nel rispetto del principio di distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione ed è diretto a:
  - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
  - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
  - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
  - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, D.Lgs 267/2000, la



redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

- 2 Il controllo interno e' funzionale all'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione, adottato ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

## **TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

### **Articolo 32**

#### **Servizi pubblici provinciali**

- 1 La Provincia, per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legislazione vigente.
- 2 I servizi pubblici devono essere organizzati e gestiti in modo da assicurare:
  - a) l'uguaglianza tra tutti i cittadini
  - b) il soddisfacimento delle esigenze e del rispetto dei diritti dei cittadini
  - c) l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini
  - d) l'effettiva accessibilità da parte di tutti con particolare attenzione alle categorie deboli
  - e) la qualità e la quantità delle prestazioni con riferimento ai migliori standards raggiungibili con le moderne tecnologie
- 3 La scelta della forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio provinciale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio e agli interessi pubblici da perseguire
- 4 La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve specificare nella motivazione:
  - a) la produzione di beni e le attività costituenti l'oggetto del servizio, nonché le finalità rispondenti al pubblico interesse
  - b) la rilevanza sociale riconosciuta alla attività e agli obiettivi economici e gestionali perseguiti
  - c) gli elementi dimensionali del servizio e i conseguenti riflessi organizzativi; d) le ragioni della forma di gestione scelta

### **Articolo 33**

#### **Vigilanza sulla verifica del contratto di servizio**

- 1 Nel caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dalla Provincia, in sede di rendiconto della gestione il Collegio dei Revisori vigila sulla verifica del rispetto del contratto di servizio e relaziona in merito con le modalità previste, per quanto compatibili, dall'art. 239 del d.lgs 267/2000 ed in apposito regolamento.
- 2 A tal fine ogni eventuale aggiornamento e modifica del contratto di servizio saranno tempestivamente trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti.

## **TITOLO VII TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Articolo 34**

#### **Trasparenza, diritto di accesso e open data (dati aperti)**

- 1 La Provincia riconosce la trasparenza quale strumento di contrasto alla corruzione e assicura, anche attraverso il sito web istituzionale, la trasparenza sulla propria organizzazione e attività e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
- 2 In conformità alla legislazione in vigore, la Provincia approva il PTTI - Programma Triennale Trasparenza e Integrità, adotta uno specifico regolamento che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti e assicura

l'attuazione dell'obbligo alla trasparenza anche attraverso procedure semplificate per l'accesso civico.

- 3 La Provincia garantisce l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale e dall'apposito regolamento provinciale.
- 4 La Provincia riconosce la prassi amministrativa dell'open data (dati aperti) nell'ambito della quale rende liberamente accessibili a tutti sul web alcune tipologie di dati, senza restrizioni di copyright (copia e riproduzione), brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

## **Articolo 35**

### **Informazione e Comunicazione**

- 1 La Provincia riconosce la comunicazione istituzionale come parte integrante dell'azione amministrativa, garanzia dei principi di trasparenza e partecipazione, strumento per la condivisione e il sostegno delle politiche pubbliche, in attuazione della legge 150/2000.
- 2 La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività, l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione anche attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico istituito presso la sede centrale e articolato, in forma decentrata, sul territorio provinciale in collaborazione con i Comuni e con eventuali altri soggetti pubblici.
- 3 La Provincia garantisce una informazione completa e pluralistica attraverso l'Ufficio Stampa il quale indirizza la propria attività ai mezzi di informazione di massa.

## **Articolo 36**

### **Partecipazione popolare e democrazia diretta in rete**

- 1 La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
- 2 Il regolamento sulla partecipazione, adottato dal Consiglio provinciale, definisce i modi, le forme e i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione della Provincia.
- 3 La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nei limiti e nelle competenze della Provincia, il più ampio diritto di accesso alla rete.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **Articolo 37**

### **Norma transitoria**

- 1 Al fine di garantire la funzionalità complessiva del sistema di governo dell'Ente, trovano applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non incompatibili con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, per quanto non disciplinato dalla legge stessa e dal presente Statuto.

## **Articolo 38**

### **Modificazioni e abrogazione dello Statuto**

- 1 Le proposte di modificazione del presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e adottate dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima approvazione.

## **Articolo 39**

### **Adozione dei regolamenti**

- 1 I regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

- 2 Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
- 3 Le disposizioni contenute nei regolamenti provinciali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

#### **Articolo 40**

##### **Entrata in vigore**

- 1 Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, all'albo pretorio on line nel sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.
- 2 Lo Statuto è inoltre trasmesso alla Regione Molise al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, ed inviato al Governo centrale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3 Il Segretario Generale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.